



# COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

## Città Metropolitana di Roma

### ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 31/03/2023

**OGGETTO**    **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIMENTAZIONE E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E SUPERFICIALI, LAVORAZIONI DEI TERRENI, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FOSSI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.**

#### IL SINDACO

##### **PREMESSO:**

- che il territorio del Comune di Rignano Flaminio, in occasione delle sempre più frequenti piogge torrenziali, è interessato da fenomeni di allagamento, smottamento e frane di terreni collinari, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;
- che detta circostanza è aggravata da una carente tenuta dei fondi rustici e di quelli limitrofi alle vie principali e vicinali le cui acque superficiali, non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade suddette, trasportando vegetazione e detriti, intasando le vie di deflusso delle acque e provocando i disagi e le situazioni di pericolo sopra enunciate;

##### **ACCERTATO:**

- che a seguito di precipitazioni piovose l'acqua ruscellando sui fondi rustici può invadere la sede stradale creando situazioni di pericolo per la circolazione stradale o comunque provocare fenomeni di scivolamento e/o smottamenti di terreno;
- che ingenti quantità di materiale terroso proviene da terreni in stato di abbandono o, se coltivati, con gravi carenze di conduzione, nonché dall'impiego eccessivo di lavorazioni meccaniche e all'adozione di pratiche agricole non sempre corrette;
- che il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, causato da ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio;

##### **CONSIDERATO:**

- che occorre favorire il naturale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;
- altresì l'elevata vulnerabilità del territorio e i rischi diretti ed indiretti derivanti dalle forti precipitazioni atmosferiche e dalla mancata manutenzione e/o abbandono di argini, griglie e di ogni altra opera idraulica;

##### **VISTO:**

- l'art. 15 comma 1 lett. c), d) ed h) del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i (Nuovo Codice della Strada), che sulle strade e loro pertinenze vieta di:
  - c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
  - d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
  - h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- l'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), che ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati, vieta di:
  - a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
  - gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. inerenti la condotta delle acque in corsi prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;
  - l'art. 31 della Legge Regionale n. 53 del 11.12.1998 che individua la manutenzione dei corsi d'acqua a carico dei frontisti interessati e descrive gli interventi di manutenzione a carico degli stessi;
  - la D.G.R. Lazio N. 4938/1999 - di individuazione dei corsi d'acqua per i quali organizzare il servizio pubblico di manutenzione ai sensi dell'art. 31, comma 2, della Legge Regionale n. 53 del 11.12.1998;

**VISTI** gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi, alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

**RITENUTO** doversi provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità;

**VISTO** l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in materia di competenza del Sindaco per l'assunzione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

## **ORDINA**

a tutti i proprietari e/o conduttori e/o utilizzatori di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non, alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali, ciascuno per la propria quota, di porre in essere **entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della presente ordinanza** tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche e precisamente:

- dotare i fondi rustici di "canali o scoli" con pendenze interne tali da consentire il convogliamento o lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche;
- provvedere alla manutenzione, pulizia costante e ripristino degli antichi solchi di scolo dei fondi rustici, convogliandoli adeguatamente nella rete dei corsi d'acqua già esistenti e ben regimati, in particolare a ridosso delle strade vicinali, comunali, provinciali e regionali;
- mantenere un'ideale protezione antierosiva del suolo, sia nei terreni a colture arboree o arbustive sia nei seminativi, tramite la preservazione e/o costituzione della copertura erbosa, la costituzione nei terreni inclinati di strisce vegetate, siepi e filari permanenti da disporre preferibilmente trasversalmente alla pendenza a distanza opportuna in funzione dell'acclività del fondo;
- limitare l'aratura dei terreni a profondità non superiore a cm. 40 e mantenere una distanza non inferiore a metri 2,00 dai cigli di scarpata, dalle aree contermini, da opere di consolidamento e sostegno, da reti infrastrutturali e della viabilità; - evitare, nei fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, il fenomeno di invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia, nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni; - raccogliere, nelle aree di pertinenza di fabbricati, le acque meteoriche in pozzetti e idonee canalizzazioni in grado di assicurarne un regolare deflusso ed in modo tale che non vengano lasciate scaricare in maniera incontrollata nei terreni;
- a chiunque abbia realizzato opere, dossi ecc. atti a impedire il deflusso naturale delle acque piovane nei terreni adiacenti vie ad uso pubblico, principali e vicinali, al ripristino dello stato dei luoghi;

A tutti i proprietari e/o conduttori e/o utilizzatori di immobili e terreni, frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua, ciascuno per la propria quota di porre in essere **entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della presente ordinanza**, le seguenti disposizioni:

- rimozione dei rifiuti e pulizia degli alvei dei corsi d'acqua di ogni livello ogni qualvolta sia necessario;
- mantenere le sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
- provvedere alla pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;
- provvedere alla manutenzione (potature e/o abbattimenti) delle alberature esistenti, in caso queste arrechino pericolo o ostacolo al deflusso regolare delle acque;
- verificare che le nuove piantumazioni di alberi ad alto fusto e di siepi nei terreni adiacenti ai fossi rispettino le distanze ed altezze prescritte dagli strumenti urbanistici o dal Codice della Strada;
- mantenere una fascia di terreno saldo larga almeno 4 metri dalla sponda del fosso nella quale evitare qualunque lavorazione;
- a chiunque abbia modificato il percorso naturale dei fossi, o realizzato opere di chiusura e riduzione della sezione naturale degli stessi (con opere in cemento, muratura, riporti di terra ecc.), al ripristino dello stato dei luoghi.

**AVVERTE CHE**

L'inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00 e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte. E' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti da lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006.

E' assolutamente vietato rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua. E' fatto assoluto divieto di provvedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti.

E' vietato diserbare a distanza inferiore di 10 metri dalle strade pubbliche.

E' vietata la realizzazione di opere, dossi ecc. atti a impedire il deflusso naturale delle acque piovane nei terreni adiacenti vie ad uso pubblico, principali e vicinali.

Ogni modifica culturale, ove previsto per legge, dei terreni agricoli o della loro conformazione morfologica, anche ai fini agricoli, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune sentite le amministrazioni competenti per i vincoli.

Oltre la sanzione pecuniaria di cui sopra:

- nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. e relativo Regolamento d'esecuzione e non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- in caso di accertata violazione delle norma in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D.Lgs. n. 152/2006;
- in caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 08/05/1904, n. 368 e dal R.D. 25/07/1904, n. 523, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalle medesime norme;
- in caso di accertata violazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana e nel Regolamento del verde Pubblico e Privato di questo Comune, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalle medesime norme;

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sarà vigente dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e che rimarrà valida fino ad eventuali revoche o modifiche;

che per l'anno di emissione della presente ordinanza **gli interventi dovranno essere effettuati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente atto e per gli anni successivi gli stessi dovranno essere realizzati periodicamente in modo da evitare i disagi sopraelencati;**

che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza, determinando la mancata eliminazione di pericolo, ovvero determinando nuove condizioni di pericolo, facendo salva l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, sarà oggetto di specifico accertamento con diffida a provvedere entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'accertata violazione, fatto salva la produzione di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilità ad eseguire le opere nella tempistica indicata. In caso di ulteriore inottemperanza, ovvero di mancata esibizione della documentazione giustificativa richiamata, con rivalsa di rimettere spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, interverrà denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, con riserva di esecuzione d'ufficio degli interventi necessari.

L'Ufficio di Polizia Locale, il Comando dei Carabinieri di Rignano Flaminio e i Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale e le restanti Forze dell'Ordine operanti sul territorio, ai quali la presente ordinanza è notificata, sono incaricati delle necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini dell'esatta e puntuale applicazione delle sussesposte prescrizioni. Gli stessi sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l'efficienza del sistema generale di convogliamento delle acque e prevenire situazioni di danno e pericolo.

#### **INFORMA**

che ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/90 del 07/08/1990 e s.m.i.:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Rignano Flaminio;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Massimiliano Spaziani, Responsabile dell'Area Tecnica Comunale;

#### **TRASMETTE**

la presente ordinanza per le rispettive competenze alla Prefettura di Roma, all'Ufficio di Polizia Locale, ai Carabinieri Forestali della Stazione di Sant'Oreste, al Comando Stazione Carabinieri di Rignano Flaminio, alla Polizia Provinciale di Roma e alla Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV "Pianificazione strategica e governo del territorio" - Servizio 2 "Geologico, Difesa del suolo – Risorse agroforestali - Rischi territoriali.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 30 gg consecutivi.

*A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. del Lazio avverso la presente Ordinanza per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione. in alternativa potrà essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.*

Il Sindaco  
Dott. Marcorelli Vincenzo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Rignano Flaminio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vincenzo Marcorelli in data 31/03/2023